

**Associazione per l'Adozione di Animali abbandonati  
"A CODA ALTA"**

**STATUTO**

Esente dalle imposte di Bollo e di Registro ai sensi dell'art. 10 della legge 11 Agosto 1991 n°286

**ART. 1 - SEDE**

**1.1)** L'Associazione di volontariato per l'adozione di animali abbandonati denominata "a coda alta" - in forma giuridichissima A.N.A. - si è costituita a Ferrara in data 16 giugno 2009; ha sede legale in località Ferrara - 4110044123 - Piacenza E. Fioravanti n. 7.

**1.2)** Si prevede la possibilità di istituire sezioni distaccate o sedi secondarie, previa approvazione dell'assemblea ordinaria, che ne assuma il relativo responsabilità e ne determini compiti e responsabilità.

Si intende come sezione distaccata una parte sostanzialmente integrante e dipendente dell'associazione, cioè senza autonomia giuridica e patrimoniale, ma dotata di una autonomia amministrativa.

La sede secondaria sarà invece una struttura dotata di ampia autonomia organizzativa e patrimoniale, in grado di dotarsi di personalità e di eleggere autonomamente i propri organi recettivi, con la conseguente responsabilità del proprio rappresentante dirigente.

**ART. 2 - SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE**

**2.1)** L'associazione opera nell'ambito di cui art. 10 L.R. 17/96

**2.2)** In particolare, scopi dell'associazione sono:

- a) promuovere, disciplinare, organizzare attività per la tutela dei diritti degli animali ed effettuare interventi nel campo dei diritti dell'uomo e dell'ambiente;
- b) incoraggiare e diffondere l'importanza della dignità animale.

- L'Associazione, quale organismo preposto allo sviluppo di iniziative inerenti la tutela dei diritti degli animali, può farsi promotrice di attività culturali, ricreative, naturalistiche, sportive e quanto altre siano utili a favorire il perseguimento delle finalità associative, promuovendo, altresì, alle necessarie circostanze che meritano in grado i suoi di realizzare e perfezionare le proprie aspirazioni nel campo della difesa ed assistenza degli animali e tutela della natura.

- L'Associazione può promuovere innanzi o scambi con organizzazioni, enti ed autorità sui problemi della difesa ed assistenza degli animali, dei diritti dell'uomo e dell'ambiente, in ambito comunale, regionale, nazionale ed internazionale. Le attività letterarie, possono essere identificate, dal punto di vista organizzativo, con le iniziative di appalti oneri.

**2.3)** L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione:

- a) di quelle commerciali o produttive marginali (ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera g) Legge 266/97 e D.M. 25 maggio 97);
- b) di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse (ai sensi dell'art.10 comma 1 D.Leg. 460/97).

## ART. 3 - CARATTERI DELLA ASSOCIAZIONE / PRINCIPY ASSOCIATION

3.1) L'associazione ha carattere volontario e opera esclusivamente per fini di solidarietà, di utilità e di pubblica utilità, non ha fini di lucro, garantisce la democrazia nella struttura, l'aderenza e la parità delle cariche associative, la gratuità delle prestazioni fornite dai soci volontari.

3.2) Le attività sono svolte dall'associazione tramite le prestazioni personali e spontanee dei propri aderenti, l'attività dei soci non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno in via indiretta, e nemmeno da terzi (noni beneficiari); ai soci possono essere rimborsate dall'associazione, nei limiti stabiliti dall'assemblea, solo le spese documentate e autorizzate dal Consiglio Direttivo.

3.3) Onde poter perseguire pienamente le finalità statutarie, l'associazione potrà donare di ogni natura o comunque alle adozioni:  
potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento, e ricorrere a qualificati e specializzati in propria attività;  
potrà altresì attivare sinistri e rapporti di collaborazione con altre associazioni, e con istituzioni pubbliche.

3.4) Qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e ogni altro rapporto di carattere professionale con l'associazione è incompatibile con la qualità di socio.

3.5) L'associazione garantisce pari condizioni di accesso alle iniziative e ai servizi, che potranno essere erogati a titolo gratuito o/a tramite apposita contribuzione.

## ART. 4 - DURATA

L'associazione ha durata indeterminata; per scioglimento e liquidazione si veda successivo art. 21.

## ART. 5 - SOCI

5.1) L'associazione è aperta a chiunque si riconosca nei principi e negli scopi dell'associazione stessa e desideri collaborare fattivamente alla loro realizzazione. L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato. Il socio può recedere in qualsiasi momento non rinviando la quota associativa.

La quota associativa è fissata in Euro 10,00 (dieci) ed è determinata annualmente dal Consiglio Direttivo in base ai costi sostenuti dall'Associazione stessa e alle attività programmate nelle assemblee. In questa sarà versata annualmente e in misura uguale per tutti i soci. I singoli soci hanno facoltà di versare quote maggiori a titolo personale, ferma restando l'uguaglianza dei diritti e dei doveri di tutti i soci.

(Al versamento della quota corrisponderà il rilascio di una ricevuta che funge da socio)

5.2) I soci si distinguono in:

- 1) soci fondatori: sono coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo
- 2) soci ordinari (singolizzati): sono coloro che, interessati agli scopi della associazione, e non possono prestare né soci subordinatamente, prestazioni di volontariato attivo o contributivo intendendo sostenere l'associazione attraverso il versamento della quota associativa annuale;
- 3) soci volontari (attivi): sono coloro che oltre alla quota associativa si impegnano in forme di volontariato attivo e contributivo - anche su progetti a termine - in base alla programmazione delle attività dell'associazione e deliberata dall'assemblea soci o consiglio direttivo.

## **ART. 6 - DOMANDA DI ADMISSIONE SOCI**

6.1) per i soci volontari dipendenti è sufficiente la soddisfazione degli obiettivi di volontariato previsti dallo statuto e il versamento, con esplicita richiesta verbale, al tesoriere o a persona da lui stessa delegata, della quota societaria stabilita annualmente

6.2) solo per soci volontari attivi - (volontariato esecutivo)

L'assemblea dei soci o il Consiglio Direttivo possono deliberare di assegnare ad alcuni soci ruoli di volontariato attivo allo scopo di realizzare, sempre nell'ambito delle finalità generali di cui all'art.1- scopi dell'associazione- particolari progetti/iniziativa/attività (a carattere permanente o a termine) per i quali si rende necessario un maggior rapporto attivo e continuativo e/o il possesso di determinate specializzazioni ed competenze professionali - personali.

I soci possono presentare il progetto o il settore in cui si desidera operare; la richiesta di ammissione a ruolo volontario attivo va presentata, preferenzialmente, con domanda scritta e indirizzata al Consiglio Direttivo. La richiesta deve contenere le generalità del richiedente e la dichiarazione di accettazione, senza alcuna riserva, delle finalità dell'associazione e di tutte le clausole contenute nello statuto vigente.

6.3) La domanda di ammissione del soci volontario attivo deve essere esaminata entro tre mesi e può essere accolta o respinta dal Consiglio Direttivo. Decorsi 90 giorni dalla presentazione della domanda senza che venga comunicato il verigo, la domanda si intende accolta.

Il rifiuto dell'ammissione deve essere motivato e comunicato all'interessato con lettera raccomandata.

6.4) Nella data dell'eventuale comunicazione della delibera di non accoglimento decorre il termine prescrito di giorni venti per il ricorso all'assemblea; il ricorso deve essere proposto per iscritto.

L'assemblea si pronuncerà in via definitiva nel corso della prima riunione utile.

## **ART. 7 - CESSAZIONE DELLA QUALITA' DI SOCIO**

7.1) La cessazione della qualità di socio può avvenire:

- per dimissioni volontarie, comunicate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- per morte;
- decadenza automatica per mancato pagamento della quota sociale per oltre un anno;
- esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo, quando il socio abbia tenuto un comportamento contrario agli scopi dell'associazione, danneggiato o messo in pericolo l'immagine, la reputazione dell'associazione o la sua consistenza patrimoniale.

7.2) L'esclusione deve essere comunicata con lettera raccomandata e l'interessato potrà far ricorso all'assemblea, con la modalità per l'impugnazione del mancato accoglimento della domanda di adesione, come previsto nell'articolo 7.3).

7.3) Nel venir meno del soci il Consiglio Direttivo dà comunicazione all'assemblea nella prima riunione utile.

7.4) In qualsiasi caso di cessazione i soci non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione, né possono chiedere la restituzione della quota versata.

## ART. 9 - DIRITTI / DOVERI

8.1) Tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale almeno per due anni hanno il diritto di partecipare e di votare in assemblea, per la partecipazione alle elezioni e alle votazioni delle cariche sociali diventano soci onorari almeno sei mesi dalla data di versamento della prima quota sociale; di scegliere il lavoro volontario preventivamente concordato, di accedere all'associazione.

8.2) Tutti i soci hanno parità di diritti; essi hanno il diritto/dovere di prestare la loro attività di volontariato personalmente in base alle attività programmate dall'assemblea, dal Consiglio Direttivo o da eventuali Comitati Esecutivi.

## ART. 9 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

9.1) Sono organi necessari:

- l'assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;

9.2) Sono organi eventuali:

- il collegio dei revisori dei conti;
- il comitato esecutivo;
- il settore.

L'assemblea, ritenuto opportuno e necessario, potrà costituire, con esplicita delibera, il collegio dei revisori dei conti a nominare i membri. Nell'ambito del Consiglio Direttivo, il comitato esecutivo ed il settore, dipendendo dalla sua nomina allo stesso Consiglio.

In qualsiasi momento avvenga la nomina dei membri dell'organo eventuale, questi avrà una durata corrispondente alla durata prevista per il Consiglio Direttivo in carica o di nuova e continuata nomina.

9.3) Tutte le cariche sociali sono liberate a titolo gratuito.

## ART. 10 - ASSEMBLEA

10.1) L'assemblea è l'organo deliberativo dell'associazione, formata da tutti i soci che, al giorno dell'ordine della convocazione, risultano regolarmente iscritti. Ogni socio dispone di un solo voto; può farsi rappresentare in assemblea da un altro socio con delega scritta; ogni socio non può avere più di due deleghe.

10.2) L'assemblea deve essere convocata:

- almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo;
- quando sia stato convocato ai soci del presente anno;
- quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno 1/10 dei soci, o quando ne sia fatta richiesta dal Collegio dei revisori dei conti o da almeno due dei suoi membri. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione all'assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

10.3) L'assemblea può inoltre essere convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo, o il Presidente, lo ritengono utile per l'attività dell'associazione.

10.4) La convocazione deve essere effettuata dieci giorni prima, con avviso diretto ad ogni socio, per iscritto, o altri mezzi idonei a portare a conoscenza la località dei soci.

La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo della riunione, il giorno e l'ora della prima e della seconda convocazione (che non può avere luogo nella stessa giornata, fissata per la prima).

## ART. 11 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA

I compiti dell'assemblea riguardano:

- 1- l'approvazione del bilancio e rendiconto consuntivo;
- 2- determinazione delle linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione, compreso l'analisi delle iniziative da sviluppare a breve e a lungo periodo, sulla base di proposte elaborate dal Consiglio Direttivo e/o da un numero di soci che rappresentino almeno un decimo (1/10) degli associati;
- 3- nominare il lavoro del Consiglio Direttivo per determinare il numero dei membri del consiglio stesso e di eventuali comitati succeduti;
- 4- decidere azioni di responsabilità nei confronti dei membri del Consiglio Direttivo;
- 5- deliberare, se ritiene, la costituzione del collegio dei revisori del conto ed eleggere i membri;
- 6- discutere e approvare l'eventuale regolamento interno, proposto dal Comitato direttivo, e le sue variazioni;
- 7- deliberare in via definitiva sulle domande di nuova adesione (iscrizione di soci volontari attivi);
- 8- approvare la pianta organica dell'eventuale personale dipendente, i contratti di collaborazione per prestazioni di lavoro autonomo, le convenzioni stipulate con istituzioni pubbliche e le forme di collaborazione con altre associazioni, deliberati dal Consiglio Direttivo;
- 9- deliberare su qualsiasi altro a lui demandato per legge o per statuto, e sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

## ART. 12 - MAGGIORANZE

12.1) Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

12.2) Per modificare l'atto costitutivo occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

12.3) Per deliberare lo scioglimento dell'associazione o la deviazione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti (nota, necessariamente - art. 21 c.c.) degli associati.

## ART. 13 - CONSIGLIO DIRETTIVO

13.1) Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'assemblea a scrutinio segreto; è composto, a scelta dell'assemblea, da un minimo di tre a un massimo di cinque membri, comunque in numero dispari.

13.2) Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni; i membri del Consiglio possono essere riconfermati.

13.3) Il Consiglio è convocato dal Presidente, che lo presiede; si riunisce ogni qual volta il Presidente o un terzo dei suoi membri lo richiama. La convocazione avviene mediante invito personale (per iscritto o orale), contenente l'ordine del giorno, da recapitarsi almeno 5 giorni prima della data fissata per l'incontro, salvo i casi di motivata urgenza.

13.4) Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. L'atto è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti.

13.6) In caso di dimissioni o di decadenza di un consigliere prima della fine del mandato, l'Assemblea provvede alla necessaria sostituzione. La sostituzione effettuata nel corso del triennio decade dalla carica insieme alle cariche in altre alla loro nomina.

13.7) Possono essere invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo eventuali esperti o consulenti, che potranno fornire pareri ma non hanno diritto di voto.

13.8) I membri del Consiglio, compreso il Presidente, non ricevono alcuna remunerazione per la loro carica, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute a motivo della loro carica.

#### **ART. 14 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- eleggere tra i suoi membri, nella sua prima seduta, il Presidente - Vicepresidente;
- nominare tra i propri membri il comitato esecutivo delegandone i compiti specifici, eventualmente, un segretario ed un tesoriere;
- proporre all'assemblea le norme e i regolamenti per il funzionamento dell'associazione;
- sottoporre all'assemblea il programma di lavoro, in base alle linee di indirizzo espresse dalla stessa assemblea, promuovendo e coordinando le attività previste ed autorizzando le spese necessarie;
- redigere il bilancio consuntivo dal quale devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti da sottoporre all'assemblea e la relazione annuale sulle iniziative svolte e sui risultati raggiunti;
- predisporre un annuale bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- convocare le assemblee;
- eleggere le debite assemblee;
- accogliere o respingere, con parere motivato, le domande di adesione e deliberare la concessione della qualità di socio;
- ratificare o modificare, nella prima seduta utile successiva, i provvedimenti adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- deliberare la pianta organica del personale da presentare all'approvazione dell'assemblea;
- autorizzare le spese di cui i soci possono chiedere il rimborso.

#### **ART. 15 - IL PRESIDENTE**

15.1) Il Presidente deve essere scelto tra i consiglieri, è eletto dall'Assemblea, a maggioranza assoluta dei componenti.

15.2) Il Presidente convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del Consiglio e dell'eventuale comitato esecutivo.

15.3) Il Presidente rappresenta legalmente l'organizzazione nei confronti di terzi ed in giudizio. In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

15.4) In caso di assenza, di impedimento o di astensione, per qualsiasi causa, del Presidente, le relative funzioni sono svolte da uno o più Vicepresidenti.

#### **ART. 16 - COMITATO ESECUTIVO (organo eventuale)**

Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente, da uno o più Vicepresidenti, dal segretario, dal tesoriere e da altri due consiglieri. Il Comitato Esecutivo esplica le attribuzioni ed i compiti affidatigli dal Consiglio Direttivo.

Per le convocazioni delle adunanze del Comitato Esecutivo e per la validità delle relative deliberazioni ed applicazioni, ove compatibili, le norme previste nel presente statuto per le adunanze del Consiglio Direttivo.

#### **ART.17 - TESORERIA (segno eventuale)**

Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'associazione e ne tiene la contabilità; effettua le relative verifiche; controlla la tenuta dei libri contabili; predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo, accompagnandolo da idonee relazioni contabili.

#### **ART. 18 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI (segno eventuale)**

**18.1** Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi e di due supplenti (questi ultimi sostituiscono in ogni caso di mancanza di un membro effettivo).

L'incarico di revisore dei conti è incompatibile con la carica di Consigliere.

Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente statuto per i membri del Consiglio Direttivo.

**18.2** I revisori dei conti curano la tenuta del libro delle adunanze dei revisori dei conti; partecipano di diritto alle adunanze dell'assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo, con la facoltà di porre un voto deliberativo; verificano la regolare tenuta della contabilità dell'associazione e dei relativi libri; danno parere sul bilancio.

**18.3** I revisori dei conti non ricevono alcuna remunerazione per la loro carica.

#### **ART. 19 - ENTRATE E PARIRIAMONTO SOCIALE**

**19.1** Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- contributi degli aderenti (contributi privati, sia nelle forme di denaro che di altri beni);
- contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni (di qualsiasi natura);
- entrate derivate da attività commerciali o produttive marginali, da attività connesse, da manifestazioni appositamente organizzate per la raccolta fondi, da occasionali attività di consulenza legate all'attività dell'associazione;
- rendite di beni mobili e immobili pervenuti all'associazione.

#### **ART. 20 - ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO**

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

A conclusione di ogni anno il Consiglio Direttivo deve redigere, entro al massimo 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, il bilancio consuntivo da sottoporre all'assemblea che lo discute e lo approva o maggioranza. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i redditi eventualmente ricevuti dall'associazione.

#### **ART.21 - SCRIZIONI E LIQUIDAZIONE**

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'associazione i beni che residuano dopo l'espletto della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **ART.22 - CLAUOLA COMPROMISSORIA**

Qualunque controversia relativa alla esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rinviata al giudizio di un arbitro amichevole composto, che predicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrate limitate.

L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro sarà provveduto dal Presidente del Tribunale di Ferrara.

**ART. 15 - RESPONSABILITÀ FINALI** sono quanto non espressamente previsto dal presente statuto e dal regolamento interno, di riferimento alle norme di legge in materia di associazioni, alle norme contenute nel Dicoi-Cir-Ita, nonché a quelle previste per i dirigenti nei specifici della federazione alla quale l'associazione aderisce (per estrazione).